

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 13/09/2024, n. 24577

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina - Presidente
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere - Rel.
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25604/2023 R.G.

proposto da:

Ha.So., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Migliaccio (omissis), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente -

contro

PREFETTURA di NAPOLI e MINISTERO dell'INTERNO, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), che li rappresenta e difende ope legis;
- resistenti -

avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Napoli in R.G. n. 45413/2023 depositato il 12/5/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi.

RILEVATO CHE:

1. Ha.So., cittadino dell'Algeria, presentava ricorso al Giudice di pace di Napoli avverso il decreto di espulsione emesso dal locale Prefetto in data 26 agosto 2022.

Il Giudice di Pace, con ordinanza depositata in data 12 maggio 2023, rigettava l'opposizione, rilevando - fra l'altro e per quanto qui di interesse - che la contestazione riguardante la mancata valutazione delle malattie da cui l'Ha.So. era affetto (epilessia e depressione endoreattiva grave con spunti psicotici e tendenze suicide) era priva di pregio, "in quanto le nove sentenze di condanna in atti comprovano la piena coscienza e volontà da parte del ricorrente nel compiere i reati ascrittigli".

2. Ha.So. ha proposto ricorso per la cassazione di questa statuizione, prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Prefetto della Provincia di Napoli e il Ministero dell'Interno si sono costituiti al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO CHE:

3. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero e della Prefettura, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. 27124/2018, Cass. 24422/2018, Cass. 24835/2017).

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 35 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 32 Cost., 19, commi 1, 1.1 e 2, lett. d-bis, T.U.I. nel testo all'epoca vigente, in quanto il giudice di pace ha valutato l'inespellibilità del ricorrente senza tener conto del disposto di queste norme, le quali, salvo i casi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1, T.U.I.), non richiedono di compiere un bilanciamento tra le dedotte condizioni soggettive di vulnerabilità e di salute impeditive del rimpatrio e la pericolosità dell'espellendo, ma impongono di verificare se la sindrome di cui soffre l'espulso non costituisca ostacolo all'esecuzione del provvedimento di allontanamento.

Alla luce di quanto dedotto e documentato in primo grado il giudice di pace doveva verificare - sostiene il ricorrente - se l'esecuzione dell'espulsione potesse comportare una lesione del diritto alla salute dell'Ha.So. nonché se la stessa avrebbe potuto provocare la sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, tenuto conto del trattamento riservato in Algeria ai soggetti affetti da problemi psichiatrici.

5. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare.

5.1 La giurisprudenza di questa Corte formatasi rispetto a fattispecie verificatesi prima dell'introduzione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis, T.U.I. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. g) D.L. 113/2020 riteneva che la garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisse l'espulsione temporanea dello straniero ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, fosse esposto a un irreparabile pregiudizio, dovendo, tale garanzia, comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (Cass. 6000/2017, Cass. 8371/2019, Cass. 24585/2020).

5.2 L'art. 19, comma 2, T.U.I. nel testo vigente *ratione temporis* al momento dell'emissione del decreto di espulsione (a seguito delle modifiche previste dall'art. 1, comma 1, lett. e) D.L. 130/2020), stabiliva che "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: ... d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

Il giudice di pace, perciò, era tenuto a verificare, a fronte della deduzione dello straniero espulso in ordine alle proprie condizioni di salute, se effettivamente questi versasse in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie tali da determinare un rilevante pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza.

5.3 Nel caso di specie il giudice di pace, dopo aver registrato che il migrante aveva sostenuto la propria inespellibilità in ragione delle condizioni di salute in cui versava, essendo "affetto da epilessia e depressione endoreattiva grave con spunti psicotici e tendenze suicide" (pag. 2), ha ritenuto che la mancata valutazione di queste patologie al momento dell'emissione del decreto di espulsione fosse "priva di pregio", "in quanto le nove sentenze di condanna in atti comprovano la piena coscienza e volontà da parte del ricorrente nel compiere i reati ascrittigli".

In questo modo il giudice di pace non ha affatto apprezzato le condizioni di salute dell'espellendo in funzione del provvedimento da eseguire, bensì ha effettuato una valutazione della condizione psicotica denunciata alla luce delle condanne penali riportate dall'Ha.So. e della coscienza e volontà dalle stesse comprovata.

Ora, la coscienza e la volontà della condotta (cosiddetta *suitas*) richiamate dall'art. 42, comma 1, cod. pen. consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione,

che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto; questo requisito si distingue dalla capacità di intendere e di volere richiesta dall'art. 85 cod. pen., non implicando la consapevolezza di ledere o esporre a pericolo il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice (Cass. pen. 29968/2008).

Il giudice di pace, tuttavia, nel precipuo ambito civilistico in cui si trovava ad operare non doveva acclarare nulla di tutto questo (vale a dire la *suitas ex art. 42, comma 1, cod. pen.* o l'imputabilità ai sensi dell'art. 85 cod. pen.), ma era tenuto ad affrontare la questione, del tutto diversa, concernente le condizioni psicofisiche dello straniero espulso, verificando se le stesse consentissero o meno il suo allontanamento dal territorio nazionale, perché di gravità tale da determinare un rilevante pregiudizio il caso di rientro nel paese di origine.

Una simile condizione non poteva essere certo valutata tenendo conto dei precedenti penali dell'espulso, non solo perché non c'era alcuna correlazione fra il contenuto delle condanne riportate e lo stato patologico da apprezzare, ma anche perché tali precedenti non davano conto della condizione psicofisica attuale della persona a cui il provvedimento impugnato si rivolgeva.

In questa prospettiva di indagine occorre avere riguardo, piuttosto che al casellario giudiziale, alla documentazione sanitaria rilasciata da un medico o da una struttura sanitaria, come prescritto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis, T.U.I., onde accertare le attuali condizioni di salute dello straniero e la loro eventuale gravità ostativa all'espulsione.

5.4 All'epoca in cui il decreto di espulsione venne emesso (26 agosto 2022) il disposto dell'art. 19, comma 1, T.U.I. vigente prevedeva che "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione".

Il successivo comma 1.1 stabiliva che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio

1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Il giudice di pace, pertanto, a fronte della documentazione medica prodotta e delle allegazioni compiute dal migrante in ordine al trattamento riservato nel paese di origine a persone soggette a malattie psichiatriche, doveva avere cura di verificare tanto l'effettiva esistenza della malattia, quanto se la stessa, ove sussistente, avrebbe potuto comportare la sottoposizione del migrante a comportamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio.

6. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Giudice di pace di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 2 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2024.